

## REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

APPROVATO CON DELIBERA  
N. 100 DEL 25/11/2002,  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 99 DEL 20/12/2004, E  
C.C. N. 77 DEL 19/12/2005

**Art. 1. Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali** - 1. Il presente regolamento disciplina i trattamenti dei dati personali effettuati dai settori/servizi dell'Ente, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione dell'*articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali*.

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) le funzioni ed i compiti attribuiti o conferiti in base alla legge;
- b) le funzioni previste dallo statuto e dai regolamenti;
- c) le funzioni svolte in attuazione di convenzioni, accordi di programma, intese e sulla base di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
- d) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza;
- e) le funzioni svolte in attuazione di contratti collettivi nazionali e decentrati in materia di pubblico impiego;
- f) le funzioni svolte in relazione all'esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa a fronte di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**Art 2. Relazione tra attività svolte e rilevanti finalità di interesse pubblico** - 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti l'organizzazione dell'Amministrazione comunale e lo sviluppo dell'attività amministrativa.

2. Le attività, provvedimenti e gestionali, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, *dalle disposizioni di cui al titolo IV e VIII della parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, oltre che da altre leggi, statali e regionali, e dal Garante*.

### **Art 3. Definizioni di riferimento e correlazione con normative specifiche**

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di dati identificativi, di dati sensibili, di dati giudiziari, di titolare, di responsabile, di incaricati, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'*articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.

2. Alla gestione in via informatizzata dei dati personali, finalizzata allo svolgimento dell'attività amministrativa ed all'emanazione di atti e provvedimenti, si procede con atti amministrativi elettronici, da intendersi quali atti redatti con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

3. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalla normativa ad esso correlata.

### **Art. 4. Individuazione delle banche dati e censimento dei trattamenti di dati personali**

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione comunale sono individuate con deliberazione della giunta, in base a specifica rilevazione condotta dai responsabili dei servizi/settori.

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento a banche dati ed archivi ad esse assimilabili gestiti sia in modo informatizzato sia in forma non informatizzata o comunque non automatizzata.

3. La gestione delle informazioni confluenti nelle banche dati e negli archivi dell'Amministrazione comunale è realizzata nel rispetto dei principi e dei criteri che regolano il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento a quanto previsto dagli *articoli 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.

4. I settori/servizi del Comune provvedono periodicamente e comunque con cadenza almeno annuale a verificare e censire i trattamenti di dati personali, al fine di rilevare eventuali specificità degli stessi e di definire adeguate modalità per la corretta gestione delle informazioni.

**5. Individuazione di dati sensibili trattati e di operazioni eseguibili – abrogato<sup>1</sup> - si applica l'apposito regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.**

**Art. 6. Titolare, responsabili, incaricati** - 1. Il Comune di Vimodrone è il titolare dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche dati ad esse afferenti ed è rappresentato dal sindaco.

2. Con atto del sindaco sono nominati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i responsabili dei trattamenti dei dati personali gestiti dai servizi/settori dell'Amministrazione comunale e comunque contenuti nelle banche dati individuate ai sensi del precedente articolo 4.

3. Nel medesimo atto di cui al comma 2 possono essere stabilite le modalità di relazione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise da più articolazioni organizzative.

4. I responsabili dei servizi/settori provvedono, in relazione alle strutture cui sono preposti, all'individuazione degli incaricati del trattamento.

**7. Misure di sicurezza** - 1. La giunta ed i responsabili di servizio/settore definiscono, nell'ambito delle rispettive competenze le misure di sicurezza previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di:

- a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove esse sono collocate;
- b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del comune;

<sup>1</sup> Abrogato con delibera CC n. 77 del 19/12/2005. Il testo dell'articolo abrogato così recitava: "1. Per le attività svolte dal Comune rispetto alle quali sono definite dalla legge le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, ma per le quali non si ha determinazione in via normativa delle tipologie di dati trattabili e delle operazioni eseguibili, tali elementi sono individuati nell'allegato A al presente regolamento.

2. Ciascun responsabile di servizio/settore procede periodicamente alla verifica della effettività dei trattamenti delle tipologie di dati individuate, nonché delle relative operazioni su di essi eseguibili.

5. Qualora il complesso dei dati definiti nell'allegato A debba essere modificato a fronte di situazioni che richiedano la variazione delle tipologie di dati o delle operazioni eseguibili individuate, il responsabile di settore/servizio interessato (oppure il responsabile del trattamento) avvia il procedimento istruttorio finalizzato all'adozione di adeguato provvedimento da parte dell'organo competente."

c) prevenire:

- 1) trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti;
- 2) la cessione o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

2. Le misure di sicurezza sono determinate in relazione alle potenzialità organizzative dell'Amministrazione ed al livello di sviluppo tecnologico da essa acquisito con riferimento a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. In sede di determinazione delle misure minime di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, i responsabili di settore/servizio (responsabili dei trattamenti) definiscono soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che tengano conto delle specificità di trattamento dei dati sensibili e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili, compresa l'archiviazione degli stessi.

**8. Trattamento dei dati** - 1. Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, i dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

3. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute in banche dati dell'Amministrazione comunale, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, disciplinate in base all'articolo 11.

4. Il divieto di cui al precedente comma 3 non si applica al personale dipendente del Comune, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

**9. Utilizzo interno dei dati** - 1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.

2. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

**10. Trattamento dei dati sensibili - 1.** La giunta, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, ed i responsabili di servizio/settore, nell'esercizio dei poteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane, adottano provvedimenti e misure volti a dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la corretta gestione dei dati personali sensibili.

2. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto, o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili.

**11. Trasmissione e scambio di dati con soggetti pubblici e privati - 1.** I settori/servizi dell'Amministrazione comunale, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l'Amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente articolo 1.

2. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati al precedente articolo 4 è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

3. La definizione degli elementi di cui al precedente comma 1 può essere determinata anche con apposite clausole contrattuali/convenzionali.

**12. Informazioni in ordine al trattamento dei dati personali - 1.** L'Amministrazione comunale garantisce ai soggetti che ad essa conferiscono dati ogni necessaria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di trattamento a tal fine adottate, delle finalità del trattamento stesso e della normativa in base al quale esso è sviluppato.

2. Nell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti la

corrispondente rilevante finalità di interesse perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

**13. Diritti dell'interessato - 1.** L'Amministrazione comunale individua le modalità per la concreta attuazione dei diritti dell'interessato previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, presso i propri servizi/settori.

**14. Controlli e verifiche - 1.** A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza delle banche dati, l'attendibilità dei dati inseriti e la corretta gestione dei flussi operativi mediante i quali sono realizzati i trattamenti.

**15. Entrata in vigore - 1.** Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera di approvazione, viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del vigente statuto comunale.

Allegato A (abrogato)